

PACTA SUNT SERVANDA GIURISPRUDENZA

ALLEGATO AL N. 5 “TIPICITÀ, ATIPICITÀ E COLLEGAMENTO CONTRATTUALE”

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 24 luglio 2000, n. 9662; *Pres.* BALDASSARRE, *Est.* CALFAPIETRA, *P.M.* GAMBARDELLA (concl. conf.); Emmezeta s.r.l. (Avv. D’ASTICE, DE SANNA) c. Ergife s.r.l. (Avv. SCOCCINI).

Al contratto che prevede sia prestazioni alberghiere che la disponibilità di un centro congressi si applicano le regole previste per l'appalto di servizi qualora la rilevanza economica dei servizi relativi al centro congressi risulti prevalente.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1989 la s.r.l. Ergife di Roma dichiarò che aveva prestato servizi alberghieri, in occasione di un congresso organizzato presso l'Ergife Palace Hotel, a favore della s.r.l. Emmezeta di Milano, la quale non aveva pagato la somma di L. 18.081.600 quale corrispettivo residuo rispetto a quello totale convenuto di L. 118.081.600; pertanto col predetto atto convenne in giudizio la nominata società davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare al pagamento in suo favore della predetta somma di L. 18.081.600, oltre accessori.

Nel costituirsi in giudizio la soc. Emmezeta contestò la domanda e ne chiese il rigetto; eccepì in particolare che, in violazione degli accordi, aveva ricevuto in ritardo a propria disposizione alcune sale con pregiudizio del loro tempestivo allestimento, aveva dovuto pagare prestazioni di lavoro straordinario e notturno alla s.r.l. Mastering per allestire in tempo le predette sale, aveva ricevuto prestazioni alberghiere inadeguate rispetto a quelle cui era tenuto un albergo di prima categoria, ed aveva subito un pregiudizio alla propria immagine; per cui spiegò domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della soc. Ergife al pagamento della complessiva somma di L. 15.781.500 (L. 4.500.000 da detrarre dal corrispettivo convenuto per la ritardata messa a disposizione delle sale per il congresso, L. 3.000.000 a titolo di danni per lavoro straordinario e notturno pagato alla soc. Mastering, L. 7.781.500 a titolo di riduzione del 25%

del corrispettivo per le camere d'albergo e relativi servizi) oltre al risarcimento del danno all'immagine.

La soc. Ergife contestò la domanda riconvenzionale e ne chiese il rigetto.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti e raccolta una prova testimoniale, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 15 marzo 1995, qualificato il rapporto come appalto di servizi e la domanda riconvenzionale come pretesa di riduzione del prezzo (per le voci non richieste a titolo di danno) accolse entrambe le domande e, per quanto riguarda quella riconvenzionale, riconobbe alla soc. Emmezeta la somma di L. 4.750.000 quale riduzione del corrispettivo per la tardiva consegna delle sale, quella di L. 5.250.000 quale riduzione del corrispettivo per i disservizi e le inadeguatezze relative al servizio alberghiero, quella di L. 3.500.000 rivalutate a L. 5.422.000 quale danno derivato dal pagamento del lavoro straordinario e notturno alla soc. Mastering, e quella di L. 10.000.000 per danni all'immagine sociale; per cui, in accoglimento della domanda proposta dalla soc. Ergife e di parte di quella riconvenzionale, condannò la soc. Emmezeta al pagamento della somma di 8.081.600 quale residuo corrispettivo (ridotto di L. 4.750.000 + 5.250.000) per i servizi ricevuti, e, in accoglimento della parte residua della domanda riconvenzionale, condannò la soc. Ergife al pagamento della somma di L. 15.422.000 a titolo di risarcimento danni (L. 5.422.000 + 10.000.000).

A seguito dell'impugnazione proposta dalla soc. Ergife il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Roma, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 18 novembre 1997, accolse per quanto di ragione il gravame e in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannò la soc. Emmezeta a pagare alla soc. Ergife la somma di L. 12.831.600, e la soc. Ergife a pagare alla soc. Emmezeta la somma di L. 5.584.117 a titolo di risarcimento danni, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Contro la sentenza la soc. Ergife ha proposto ricorso per cassazione e formulato tre motivi d'impugnazione.

La soc. Emmezeta ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, poi illustrati con memoria.

È stata disposta la riunione dei due ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo del ricorso incidentale - che va esaminato con precedenza su tutti gli altri per ragioni logico - processuali - la ricorrente soc. Ergife denuncia violazione degli artt. 1322, 1323, 1362 e segg. c.c., nonché difetto di motivazione. Afferma che la Corte d'appello, dopo aver correttamente ascrivito il contratto intercorso tra le parti alla figura del contratto misto, con la conseguente necessità di individuare la disciplina applicabile in relazione alla causa prevalente, ha poi erroneamente considerato prevalente la funzione economico sociale tipica del contratto di appalto di servizi anziché ravvisare nel contratto in questione la figura del contratto di albergo, cui sono estranei gli elementi del contratto di appalto ed il diritto della riduzione del prezzo pattuito a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.

La doglianza è infondata.

La Corte d'appello ha accertato che con il contratto intercorso tra le parti la soc. Ergife si era obbligata verso la soc. Emmezeta sia all'esecuzione di prestazioni alberghiere propriamente dette (centodieci camere d'albergo e comuni servizi accessori relativi) sia a concedere la disponibilità del Centro Congressi esistente presso l'Ergife Palace Hotel - tre sale congressuali attrezzate con strumenti audiovisivi, servizi telefonici, locali per uffici, sale per riunioni, zona espositiva per stands, servizio bar, ristorante, discoteca, servizi igienici, parcheggio - in funzione di un congresso organizzato dalla soc. Emmezeta; ed ha ritenuto che quello intercorso tra le parti fosse un contratto misto, di albergo e di appalto di servizi, la cui disciplina giuridica doveva essere individuata in quella predisposta dalla legge per l'appalto di servizi, data la prevalenza anche dal punto di vista economico della causa di quest'ultimo (per le prestazioni squisitamente alberghiere era stato previsto un corrispettivo di L. 31.126.000 a fronte di un corrispettivo totale di L. 118.081.600).

La decisione in tal senso adottata è corretta.

Superato il dubbio - che indusse a suo tempo il legislatore a non fornire una definizione del contratto di albergo - se il complesso rapporto tra albergatore e cliente nascesse da un contratto unitario o non piuttosto da una pluralità di contratti, si

ritiene oggi generalmente che il contratto in questione (già definito contratto di ricevimento d'ospite) abbia una propria individualità ed una propria funzione economica in considerazione del fine unitario e tipico - dare comodo ricetto a chi ne ha bisogno - cui tendono le prestazioni compiute dall'albergatore.

Esso si sostanzia infatti in un contratto atipico col quale l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire al cliente una serie di servizi - una pluralità di prestazioni di dare e di fare - che si incentrano nella concessione dell'uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori rispetto al primo, diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno secondo i livelli di qualità connessi alla categoria di appartenenza dell'albergo e con le dovute garanzie per le persone e per le cose che queste portano con sé.

Ne consegue che la disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto dalla legge, deve essere tratta da quella predisposta per la locazione d'opera, dall'appalto e dalla locazione di cose.

Quando, tuttavia, come nel caso di specie, alcuni servizi rivestano per la loro natura e la loro entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi della stessa categoria, ed assumano per il loro costo un'importanza di gran lunga prevalente rispetto al prezzo delle camere, essi appaiono non più accessori e strumentali rispetto all'alloggio ma del tutto autonomi, tali da poter essere utilizzati anche da chi non è ospite dell'albergo e da poter comunque formare oggetto d'un negozio giuridico a sè stante, quale l'appalto di un servizio finalizzato alla prestazione di un risultato diverso dal compimento di una data opera, il quale si differenzia dal contratto di albergo perché questo ha per oggetto la prestazione di un servizio tipico quale l'alloggio e solo i relativi comuni servizi accessori.

Il contratto intercorso tra le parti è stato dunque correttamente qualificato dalla Corte d'appello come un contratto misto (o complesso) avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere sia i servizi del Centro Congressi allestito presso l'albergo, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla teoria dell'assorbimento che predilige la disciplina dell'elemento prevalente, in quella predisposta per l'appalto di servizi; considerato altresì che anche nel contratto d'albergo la concessione in uso dell'alloggio non è altro che un mezzo per prestare il relativo servizio.

Giustamente, dunque, la Corte d'appello ha riconosciuto alla soc. Emmezeta il diritto alla riduzione del corrispettivo.

Il primo motivo del ricorso incidentale va per-

tanto rigettato.

2. Col primo motivo del ricorso principale la soc. Emmezeta denuncia violazione di norme giuridiche, vizio di omessa pronunzia, violazione della regola sulla disponibilità delle prove e difetto di motivazione. Afferma che la Corte d'appello ha confuso il ritardo nella consegna delle sale per il congresso e il danno derivato dalla scadente qualità del servizio alberghiero, riconoscendo, senza sufficiente motivazione, solo una delle due separate voci di danno oggetto di due distinte pretese, quello relativo alla seconda voce, ed escludendo invece il primo: in tal modo ha confuso la domanda di garanzia, cui l'appaltatore è tenuto nei confronti del committente, quale è la domanda di riduzione del prezzo, con la domanda di inadempimento per la fornitura di camere e servizi di livello inferiore a quello convenuto.

La doglianza va disattesa.

La Corte ha osservato in proposito che la ritardata consegna delle sale e le inadeguatezze relative alle camere ed ai connessi servizi alberghieri costituivano due aspetti diversi dei disservizi addebitabili alla soc. Ergife ed erano nel loro insieme riconducibili al rimedio legislativo della riduzione del corrispettivo pattuito (riconosciuta dal Tribunale alla soc. Emmezeta per la ritardata consegna nella misura di L. 4.750.000 e per le inadeguatezze nella misura di L. 5.250.000), e che tale riduzione poteva essere quantificata nella somma onnicomprensiva di L. 5.250.000, quella stessa stabilita dal Tribunale per il solo secondo disservizio, giudicata congrua rispetto al minor valore, nel suo insieme, delle prestazioni complessive eseguite rispetto a quelle convenute, e ciò in considerazione dei prezzi correnti per attività del medesimo tipo.

Come appare evidente, la Corte d'appello non ha confuso i due diversi inadempimenti nè le connesse responsabilità della soc. Ergife, ma ha ritenuto che il rimedio della riduzione del corrispettivo convenuto tra le parti potesse essere applicato sia al ritardo nella consegna delle sale sia alla scadente prestazione alberghiera unitariamente considerati, e che la sua misura potesse essere determinata in forma globale, per l'uno e per l'altra, in un'entità unica, fissata nella somma di L. 5.250.000, ritenuta congrua per le ragioni opportunamente esposte.

Poiché sul punto non è dato ravvisare alcuna violazione di norme giuridiche e poiché la decisione è sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria, il primo motivo di ricorso va rigettato.

3. Col secondo motivo la ricorrente soc. Emmezeta denuncia omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte d'appello, pur avendole riconosciuto la somma di L.

5.250.000 quale riduzione del prezzo per i disservizi imputati alla soc. Ergife e L. 5.422.000 a titolo di risarcimento del danno per l'intervento della soc. Mastering, nel dispositivo non ha poi tenuto conto di quest'ultima somma, condannandola a pagare alla soc. Ergife la somma di L. 12.831.600, anziché di L. 7.409.600.

La doglianza è infondata.

È pur vero che nel dispositivo la Corte ha condannato la soc. Emmezeta a pagare, quale corrispettivo residuo rispetto a quello convenuto, la somma di L. 12.831.600 (ottenuta detraendo la somma di L. 5.250.000 da quella di L. 18.081.600 chiesta dalla soc. Ergife con la domanda principale), ma è altrettanto vero che ha anche condannato la soc. Ergife a pagare alla soc. Emmezeta a titolo di risarcimento danno la somma di L. 5.422.000, rivalutata all'attualità in L. 5.584.117.

La Corte si è correttamente astenuta dall'effettuare la compensazione (dalla quale sarebbe derivato un credito della soc. Ergife di L. 7.409.600, così come indicato dalla ricorrente) non avendo nessuna delle parti avanzato una richiesta in tal senso.

Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.

4. Col terzo motivo la ricorrente soc. Emmezeta denuncia violazione dell'art. 346 c.p.c. e del giudicato interno, nonché difetto di motivazione. Sostiene che la soc. Ergife non aveva proposto impugnazione contro la sua condanna, pronunziata dal Tribunale, a risarcirle il danno per pregiudizio arrecato alla sua reputazione economica, liquidato in L. 10.000.000, per cui la Corte d'appello non poteva prendere in esame d'ufficio tale questione e riformare sul punto la sentenza di primo grado: avendolo fatto ha violato il giudicato interno formatosi sul punto.

La doglianza non merita accoglimento.

Nel chiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio subito dalla sua immagine e dalla sua reputazione economica la stessa soc. Emmezeta aveva collegato tale richiesta agli inadempimenti ed ai disservizi imputabili alla soc. Ergife, e il Tribunale aveva accolto tutte le sue richieste contenute nella domanda riconvenzionale riconoscendole sia il diritto alla riduzione del prezzo sia quello al risarcimento del danno.

La soc. Ergife, nel proporre appello, chiese alla Corte - come risulta anche dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza oggi impugnata - il rigetto dell'intera domanda riconvenzionale proposta dalla soc. Emmezeta, con la riforma totale della sentenza di primo grado previo esame dell'intero thema decidendum portato alla sua conoscenza con tale domanda; per cui la sua decisione si presenta corretta perché conforme alla giurisprudenza di

questa Corte Suprema, secondo cui non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che, nell'ambito delle censure proposte, prenda in esame questioni che non specificamente prospettate dall'appellante, appaiono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello che ne costituiscano il necessario antecedente logico e giuridico.

Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza.

5. Col secondo motivo la ricorrente incidentale soc. Ergife denuncia violazione degli artt. 1182, 1219 e 1224 c.c., nonché difetto di motivazione. Sostiene che la Corte d'appello ha male interpretato il motivo di gravame con cui essa aveva chiesto la modifica della decorrenza degli interessi moratori (dalla data della fattura anziché dalla domanda), ritenendo erroneamente che essa avesse chiesto gli interessi corrispettivi e giudicando inammissibile tale domanda perché proposta per la prima volta in secondo grado.

La doglianza è infondata.

Come risulta dagli atti, nel proporre le proprie domande con l'atto di citazione davanti al Tribunale la soc. Ergife chiese la condanna della soc. Emmezeta al pagamento della somma di L. 18.081.600 oltre interessi al tasso corrente bancario.

Poiché nè la natura degli interessi richiesti nè la loro decorrenza risultavano specificate, il Tribunale, con la sua sentenza, condannò la soc. Emmezeta a pagare alla soc. Ergife la somma ritenuta giusta a titolo di corrispettivo con gli interessi legali dalla domanda, quale primo atto di costituzione in mora.

Nel proporre appello la soc. Ergife affermò che il Tribunale avrebbe dovuto fissare la decorrenza degli interessi dalla data della fattura (anteriore di tre mesi rispetto alla notifica della citazione) trattandosi nella specie a suo dire di mora ex re, ma la Corte d'appello ha correttamente giudicato nuova e quindi inammissibile tale richiesta, rivelatrice della pretesa di far decorrere gli interessi da una data anteriore, dato che per espressa disposizione contenuta nell'art. 345 c.p.c. nel giudizio di secondo grado possono domandarsi solo gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va pertanto rigettato.

6. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.